

LAVORO E PREVIDENZA

Qualche altra considerazione sul lavoro sportivo dilettantistico

di Guido Martinelli

Nell'attesa che il Consiglio Nazionale del **Coni** si esprima in merito alla individuazione delle **mansioni sportive** il cui esercizio costituisce **collaborazione coordinata e continuativa**, sia nei confronti delle **società lucrative** che **non**, ai sensi di quanto indicato dall'[**articolo 1, comma 358, L. 205/2017**](#) (lo dovrebbe fare nel consiglio nazionale già convocato per **luglio**), il dibattito si è focalizzato sugli **adempimenti** conseguenti a detto inquadramento (**comunicazione al centro per l'impiego, cedolino paga e iscrizione nel libro unico del lavoro**), trascurando altri aspetti, a mio avviso altrettanto gravidi di conseguenze per il mondo dello sport.

L'analisi dimostra l'estrema **difficoltà** a disciplinare, secondo le regolare dell'ermeneutica del diritto del lavoro, una **realtà complessa** come quella **sportiva**.

In via preliminare credo si debba analizzare se il combinato disposto di cui al citato [**comma 358**](#) e al successivo [**359**](#) costituisca o meno una sorta di **“presunzione”** per l'inquadramento di queste forme di collaborazione quali **“co.co.co.”**. La risposta, purtroppo, appare negativa. Deve essere qui ricordato il **noto principio di indisponibilità della prestazione di lavoro subordinato** – affermato dalla **Corte costituzionale** in due note pronunce degli anni '90 e più recentemente ribadito dal giudice delle leggi ([**Corte Costituzionale n. 77 del 13.05.2015**](#)) – alla cui stregua **non è comunque consentito al legislatore “negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato”**, come ad esempio l'[**articolo 36 Cost.**](#) in tema di **equa retribuzione**.

Questo comporta l'opportunità di rivalutare, anche ai fini **sportivi**, l'istituto della **certificazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa** di carattere sportivo (**articolo 2, comma 3, D.Lgs. 81/2015**: «*le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1»*)

Come giustamente rilevato dai Proff. Zoli e Martelloni in un contributo che sarà pubblicato nel numero di giugno della rivista **“Associazioni e sport”**, **trova applicazione** ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, istaurati sia con società lucrative che non, la **L. 81/2017** recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (**il c.d. Jobs act del lavoro autonomo**).

In particolare, **rilevano** le seguenti previsioni:

- **articolo 3, comma 1, L. 81/2017** (“*Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento*”);
- **articolo 8, comma 4, L. 81/2017** in materia di **congedi parentali** e, altresì, gli **articoli 13** e **14** in materia di, **malattia, infortunio, gravidanza** (articolo 14: “*La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente...*”).

Si pongono a questo punto una serie di **ulteriori interrogativi**. Come dovranno essere inquadrate le **collaborazioni occasionali poste in essere dalle società sportive lucrative?** Rientrano anch'esse nel novero di quelle ritenute **collaborazioni coordinate e continuative** di cui all'**articolo 50 Tuir** o potranno essere disciplinate dall'**articolo 67, comma 1, lett. I), Tuir** godendo, pertanto, della **non rilevanza ai fini contributivi** fino a cinquemila euro di corrispettivo?

Il **pagamento dei premi gara**, che per le non lucrative sono equiparati ai compensi e, pertanto, presumibilmente qualificabili *ex lege* quali co.co.co., **per le lucrative potranno rientrare tra quelli previsti dall'articolo 30 D.P.R. 600/1973 con applicazione di ritenuta a titolo di imposta?**

Va infine evidenziato come tutta la disciplina sulle prestazioni sportive di cui alla **Legge di Bilancio 2018** fa riferimento esclusivamente alle **associazioni e società sportive dilettantistiche**, lucrative e non. Qui si pone il problema dell'inquadramento delle medesime prestazioni sportive in favore del **Coni, delle Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva**, sia a livello centrale che territoriale. E, in aggiunta, dubbi sorgono con riferimento all'**applicabilità della disciplina delle non lucrative** o meno.

Viene in soccorso, come possibile soluzione, la norma che prevede che: “**Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni**”. (**articolo 35, comma 6, D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009**).

Si ritiene, pertanto, in via interpretativa, che **la disciplina indicata per le collaborazioni sportive**

in favore delle non lucrative, sia applicabile anche nei confronti di Coni, Federazioni ed enti di promozione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)